CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX LEGISLATURA - I DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

29.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 13 GENNAIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRINGALI CASANUOVA

INDICE		Istituzione del ruolo degli ufficiali del	Pag.
Disegni di legge (Discussione e approvazione): Estensione alle Amministrazioni pubbliche non statali delle norme del Regio	Pag.	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nuova tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza. (Approvato dal Senato) (1739)	404
decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche for- niture. (Approvato con modificazioni)		FARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno, Andriani, Lissia, Sot- tosegretario di Stato per le finanze, Fioretti Arnaldo, Nicolato.	
$(1544) \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	400	Disegni di legge (Rinvio):	
Baroffio, Relatore – Fioretti Ar- naldo, Cianetti, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Leva.		Attribuzione alla competenza del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione dei trasferimenti, per ragioni di lavoro, di prestatori d'opera e di	
Nomina di un Alto Commissario per la esecuzione degli Accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige. (Approvato dal Senato) (1736)	402	famiglie coloniche in luogo diverso dalla provincia di residenza (1541) PRESIDENTE, FIORETTI ARNALDO, GELIO, Relatore.	400
BONFATTI, Relatore – LEVA.	20,2	Denunzia obbligatoria dei trattamenti te- rapeutici diretti e idonei a causare	
Norme integrative del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per la estensione, alle dipendenti delle Am- ministrazioni degli enti ausiliari, del trattamento spettante alle dipendenti statali durante la gravidanza e il		la sterilità nella donna. (Modificato dal Senato) (1634-B) NICOLATO, Relatore — MORELLI EUGENIO, ANDRIANI, CHIARELLI GIUSEPPE, FIORETTI ARNALDO, PRESIDENTE.	402
puerperio. (Approvato dal Senato). $(4737) \dots \dots \dots \dots$	403		
FRANCA ALDO, Relatore.	400	La riunione comincia alle 10.	
Modificazione degli articoli 166 e 184 del testo unico delle leggi di pubblica si- curezza approvato col Regio decreto		(Sono presenti i Sottosegretarii di Stato le corporazioni, Cianetti, e per le fina Lissia).	
18 giugno 1931-IX, n. 773. (Approvato dal Senato) (1738)	403	PRESIDENTE comunica che sono in gedo i Consiglieri nazionali: Chiarelli Ig	

he sono in con-Chiarelli Ignazio, Cocca, Di Giacomo, Ippolito, Labadessa,

SEQUI, Relatore.

Magini, Magnini, Nucci Alberto, Palladini Alessandro e Suppiej; sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Feliciangeli, Maresca di Serracapriola e Scardovi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

BONFATTI, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rinvio del disegno di legge: Attribuzione alla competenza del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione dei trasferimenti, per ragioni di lavoro, di prestatori d'opera e di famiglie coloniche in luogo diverso dalla provincia di residenza. (1541)

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Russo, ha chiesto il rinvio della discussione del provvedimento, al fine di sottoporre gli emendamenti presentati all'esame degli organi competenti.

FIORETTI ARNALDO fa presente di aver chiesto, per lettera, al Presidente della Commissione, il rinvio dell'esame del disegno di legge perchè fosse coordinato, di intesa col Ministro di grazia e giustizia, con le norme contenute nella legge sul collocamento e in quella sull'urbanesimo.

Pregava, inoltre, di interessarsi presso il Presidente della Camera affinchè la discussione del disegno di legge avvenisse in sede di Commissioni riunite degli affari interni, della giustizia, dell'agricoltura e dell'industria.

PRESIDENTE avverte che la lettera del Consigliere Fioretti è stata trasmessa alla Presidenza della Camera.

CELIO, *Relatore*, dichiara che per gli stessi motivi avrebbe chiesto il rinvio della discussione.

(La discussione del disegno di legge è rinviata).

Discussione del disegno di legge: Estensione alle Amministrazioni pubbliche non statali delle norme del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture. (1544)

BAROFFIO, *Relatore*, ricorda che il provvedimento è stato già discusso ed approvato sostanzialmente nella riunione della Commissione del 19 settembre scorso. Ritiene pertanto superflua una ulteriore illustrazione.

La Commissione aveva anche approvato un emendamento all'articolo 1, da lui presentato, del seguente tenore: al comma ultimo, alle parole: « fa parte anche un rappresentante del Ministero dell'interno », sostituire le parole: « fanno parte anche un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e uno del Ministero dell'interno ».

Ricorda inoltre che aveva proposto di sopprimere l'articolo 2 del provvedimento in esame che, modificando la lettera f) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, immette nella Commissione che esamina i ricorsi per la revisione dei prezzi, un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni nazionali fasciste degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti e un rappresentante dell'Ente nazionale fascista per la cooperazione. La soppressione dell'articolo 2 avrebbe lasciata immutata la lettera f) dell'articolo 2 del citato decreto, in base alla quale fa parte della Commissione un rappresentante della organizzazione sindacale nella quale il ricorrente è inquadrato.

Si osservò che, per una questione di principio, sarebbe stato opportuno immettere nella Commissione, con i rappresentanti di tutte le Confederazioni dei datori di lavoro, anche quelli dei lavoratori; ma in tal caso, a suo avviso, prevarrebbero gli interessi di categoria, che possono essere in contrasto con quelli generali dello Stato.

Il camerata Fioretti sostenne invece che, dovendo la commissione giudicare in ordine alla revisione dei contratti di forniture, non fosse da includersi il rappresentante della organizzazione alla quale appartiene il ricorrente.

Senza arrivare a questo criterio estremo, pensa che il rappresentante della organizzazione nella quale il ricorrente è inquadrato debba far parte della commissione, non foss'altro per esporre le ragioni del ricorrente stesso. Tutt'al più, per salvare la questione di principio della rappresentanza paritetica, sarebbe opportuno ammettere anche il rappresentante della corrispondente organizzazione dei lavoratori.

In questo senso modificherebbe l'articolo 2. FIORETTI ARNALDO ribadisce il concetto già espresso nella riunione del 19 settembre. La commissione è chiamata a giudicare sulla revisione dei contratti di forniture e non si comprende perchè debba farne parte il rappresentante del ricorrente. Non si tratta di una controversia sindacale, ma di un ricorso contro la determinazione dell'Amministrazione che neghi o accolga parzialmente la revisione dei prezzi. Sono, pertanto, gli organi competenti che devono giudicare, al di sopra degli interessi delle parti.

Se mai, dovrebbe essere rappresentato nella commissione l'interesse dei consumatori.

Si potrà, quindi, accedere all'idea di aggiungere un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, non mai il rappresentante dell'interessato, che diventerebbe giudice e parte.

PRESIDENTE constata che la Commissione è concorde nell'accogliere l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 1, che tende a includere nella commissione prevista dall'articolo 2 un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e, in determinati casi, uno del Ministero dell'interno.

L'articolo 1, così modificato, può quindi essere approvato.

(È approvato).

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, in ordine alla questione sollevata dall'articolo 2 concorda col relatore camerata Baroffio, che cioè non si debba parlare di rappresentanza di tutte le Confederazioni, perchè si verrebbe ad alterare la composizione della commissione, che tende a dare allo Stato la garanzia che, nei contratti di pubbliche forniture, siano salvaguardati gli interessi generali.

È però d'accordo che della commissione debba far parte il rappresentante dell'organizzazione sindacale nella quale il ricorrente è inquadrato.

È evidente che anche l'organizzazione dei lavoratori debba essere rappresentata, e ciò non in omaggio alla tradizione, ma in base al principio codificato per cui nell'ordinamento corporativo le rappresentanze sono paritetiche perchè — a prescindere da un equilibrio puramente formale — si vuole che le organizzazioni dei lavoratori partecipino alla responsabilità e alla direzione della vita economica e, quindi, della vita dello Stato.

Quale sia lo spirito informatore del disegno di legge si rileva dalla relazione, nella quale si dice: « è stata ammessa la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture, stipulati dalle Amministrazioni dello Stato, analogamente a quanto era stato disposto con precedenti provvedimenti per le opere pubbliche, allo scopo di dare la possibilità di riportare alla normalità quelle situazioni contrattuali che, a causa delle notevoli maggiorazioni intervenute nei costi delle materie prime, dei trasporti, della mano d'opera e nelle spese generali, fossero divenute eccessivamente gravose per i fornitori ».

Ora l'organizzazione dei datori di lavoro, alla quale appartiene la ditta che ha proposto

ricorso per la revisione dei prezzi, è interessata in modo particolare alla discussione del ricorso stesso per mantenere un equilibrio tra le ditte concorrenti, le quali, molte volte, pur di avere la fornitura, agiscono senza eccessivi scrupoli. Quindi se c'è una organizzazione che deve mantenere un principio di onestà nel campo delle pubbliche forniture è proprio quella che inquadra gli imprenditori.

Per motivi che presentano aspetti anche più preoccupanti e gravi i lavoratori devono essere rappresentati.

Quando lo Stato indice un'asta per una fornitura, non abbonda mai nello stabilire i prezzi di partenza perchè conosce i costi delle materie prime e della mano d'opera.

Come mai — è da domandarsi — vi sono delle ditte che si aggiudicano i lavori con ribassi che arrivano al 40 per cento, e sono tuttavia in grado di guadagnare?

Le ipotesi che si possono prospettare sono due: o si eseguono malamente i lavori, impiegando materiali scadenti; oppure si diminuiscono le retribuzioni dei lavoratori, e ciò soprattutto nei piccoli centri che sfuggono alla sorveglianza degli organi sindacali.

Di qui la necessità che della commissione di revisione dei prezzi faccia parte anche un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori.

PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in due lettere al Ministero delle corporazioni, ha espresso l'avviso che sia da accogliere la soppressione dell'articolo 2.

LEVA concorda nella proposta di includere nella commissione un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori interessati. Essi, però, non dovranno rappresentare le due Confederazioni, ma le associazioni sindacali interessate.

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, pensa che sia da adottare la formula: associazione sindacale.

BAROFFIO, Relatore. L'articolo 2 risulterebbe così formulato: « All'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, la disposizione contenuta alla lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) da un rappresentante dell'Associazione sindacale nella quale il ricorrente è inquadrato e da un rappresentante della corrispondente Associazione sindacale dei lavoratori ».

(Si approvano l'articolo 2 così modificato e l'articolo 3).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Denunzia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti e idonei a causare la sterilità nella donna. (Modificato dal Senato). (1634-B)

NICOLATO, in sostituzione del Relatore Lugini, avverte che la Commissione degli affari interni e della giustizia del Senato ha sostituito la formula adottata alla lettera f) dell'articolo unico: « ogni trattamento terapeutico diretto e idoneo a causare la sterilità nella donna anche se temporanea » con la seguente: « ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna anche se temporanea ».

Conseguentemente anche il titolo del dise-

gno di legge è stato modificato.

MORELLI EUGENIO dichiara di essere contrario alla modifica apportata dal Senato. La formula approvata dalla Camera tendeva ad escludere dalla denunzia quei trattamenti terapeutici i quali, sia pure causando una sterilità temporanea, mirano a mettere la donna in condizioni di concepire: per esempio, un raschiamento, oppure un tamponamento per emorragia.

Quando, invece, ad esempio, per una lesione tubercolare può occorrere un'applicazione di raggi tale da produrre la sterilità temporanea, il trattamento deve essere denunziato, appunto perchè è diretto e idoneo a causare la sterilità temporanea.

Manterrebbe, pertanto, la dizione adottata dalla Commissione della Camera.

ANDRIANI sopprimerebbe le parole « anche se temporanea », perchè altrimenti dovrebbero denunciarsi, come ha spiegato il camerata Morelli, anche trattamenti diretti, sia pure attraverso un periodo iniziale di sterilità, ad aumentare la fecondità nella donna.

CHIARELLI GIUSEPPE osserva che la Commissione è chiamata a discutere soltanto l'emendamento apportato dal Senato. Le parole: « anche se temporanea » non possono, pertanto, essere soppresse.

FIORETTI ARNALDO concorda con i rilievi del camerata Morelli. L'intervento del medico per curare malattie dell'utero e dell'ovaia, pur producendo una sterilità temporanea, ha lo scopo di fare riacquistare alla donna la fecondità che aveva perduto.

NICOLATO, *Relatore*, riconosce che la dizione primitiva è preferibile a quella approvata dal Senato per le ragioni addotte dai camerati Morelli e Fioretti.

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato per l'interno, Buffarini Guidi,

non avendo potuto ancora intervenire alla riunione, ha chiesto il rinvio della discussione del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Nomina di un Alto Commissario per la esecuzione degli Accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige. (Approvato dal Senato). (1736)

BONFATTI, *Relatore*, rileva che col disegno di legge si prevede la nomina con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, di un Alto Commissario, il quale, alle dipendenze dirette del Ministro stesso, presiede alla esecuzione degli accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige, assicurando, a questo fine, la necessaria unità di indirizzo.

L'Alto Commissario dovrà attuare le direttive del Ministro dell'interno, al quale dovrà sottoporre le proposte relative ai problemi concernenti l'emigrazione degli allogeni tedeschi.

Per ottenere l'unità di indirizzo si pongono alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario gli uffici, enti ed istituti costituiti e agenti con la finalità di provvedere alle operazioni di trasferimento degli allogeni tedeschi e di ripopolamento dei territori dell'Alto Adige.

Si stabilisce inoltre che l'Alto Commissario abbia il suo ufficio in Bolzano: ufficio che è costituito con personale comandato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno e con personale direttamente assunto.

All'Alto Commissario è assegnata, sul bilancio del Ministero dell'interno, una indennità di rappresentanza, fissata con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con quello delle finanze, il quale ultimo è autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'esecuzione del provvedimento in esame.

Ritiene opportune tutte le norme contenute nel disegno di legge, del quale propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge, avvertendo che esso è già stato esaminato ed approvato dalla Commissione legislativa degli affari interni e della giustizia del Senato del Regno.

(Si approva l'articolo 1).

LEVA ritiene pleonastico l'articolo 2, in quanto già nell'articolo 1 è detto che l'Alto

Commissario è nominato su proposta del Ministro per l'interno.

Ad ogni modo non ne propone la soppressione, anche perchè il disegno di legge è stato già approvato dal Senato.

(Si approvano gli articoli da 2 a 6).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per l'estensione, alle dipendenti delle Amministrazioni degli enti ausiliari, del trattamento spettante alle dipendenti statali durante la gravidanza e il puerperio. (Approvato dal Senato). (1737)

FRANCA ALDO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge integra le norme del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per l'assistenza e la protezione della maternità a favore delle impiegate dello Stato, estendendole alle impiegate degli enti ausiliari, cioè dei comuni e delle provincie, dei consorzi e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Le norme così estese possono distinguersi in due gruppi: quelle che riguardano il periodo precedente il parto, il parto e il periodo del puerperio; quelle che riguardano il periodo dell'allattamento. Trattasi di norme di evidente portata sociale, che è superfluo illutrare, anche perchè contengono, in sostanza, le provvidenze ormai riconosciute a favore di tutte le lavoratrici italiane.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, consta di un solo articolo, con il quale si integrano gli articoli 29 e 44 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542. Nel citato articolo 29 si dànno disposizioni per la conservazione del posto durante l'assenza dal lavoro per la maternità, e per i sussidi di parto.

Nell'articolo 44 si dànno disposizioni per i due periodi giornalieri di riposo per l'allattamento.

Il disegno di legge si inquadra nella politica di assistenza del Regime a favore delle donne italiane, alle quali è affidato il compito importantissimo di aumentare la potenzialità demografica della Nazione. Ne propone pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazione degli articoli 166 e 184 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-1X, n. 773. (Approvato dal Senato). (1738)

SEQUI, Relatore, osserva che il disegno di legge importa modificazioni agli articoli 166 e 184 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773: articoli di cui il primo disciplina la composizione delle Commissioni provinciali competenti a pronunciare l'ammonizione nei confronti di determinati individui ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico, oppure perturbatori dell'azione dei pubblici poteri e come tali da assegnare al confino di polizia; il secondo stabilisce la composizione della Commissione di appello sedente presso il Ministero dell'interno per esaminare i ricorsi contro le assegnazioni al confino pronunziate dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 166.

Le Commissioni previste dagli articoli su menzionati sono attualmente composte di cinque membri, tanto quella provinciale, presieduta dal Prefetto, come quella centrale di appello, presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, e si compongono di rappresentanti della magistratura requirente, della polizia, dell'Arma dei Reali carabinieri e della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Col presente disegno di legge il Ministro dell'interno, d'intesa col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e col Ministro di grazia e giustizia, propone la modifica di entrambe le due citate Commissioni, chiamando a far parte della Commissione provinciale il Segretario Federale, e della Commissione d'appello uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista designato dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Quanto al resto, rimane inalterata la precedente composizione delle Commissioni stesse, le quali, in tal modo, verranno ad essere composte di sei membri anzichè di cinque.

Con le proposte modificazioni si viene ad assicurare una più intima collaborazione tra gli organi del Partito e quelli della polizia, con particolare riflesso specialmente per quanto riguarda i compiti che il Partito esercita nell'attuale periodo di restrizioni imposte dalle necessità imprescindibili della guerra in materia di disciplina dei consumi.

La inclusione dei rappresentanti del Partito in seno alle predette Commissioni non ha bisogno di particolare illustrazione.

Nelle altre disposizioni del disegno di legge è posto in rilievo l'eventualità per cui, con l'aggiunta di un sesto componente nel seno di entrambe le Commissioni, possa verificarsi la parità di voti nell'atto delle decisioni. In previsione di tale ipotesi il disegno di legge stabilisce che dovrà accordarsi la prevalenza al voto espresso dal Presidente.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

 $(E \ approvato).$

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

(A questo punto interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'interno, Buffarini Guidi).

Discussione del disegno di legge: Istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nuova tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza. (Approvato dal Senato). (1739)

SALVAGNINI, Relatore, rileva che l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza è in modo particolare sentita ed elimina l'inconveniente che, talvolta, agenti di pubblica sicurezza siano nominati ufficiali senza una adeguata preparazione militare.

Oggi che nel Corpo di pubblica sicurezza si sono costituiti i battaglioni mobili e le divisioni speciali di Roma, Palermo e Napoli, si è venuta a sentire maggiormente la necessità di avere ufficiali i quali, oltre che rispondere ai requisiti vari richiesti, siano in modo particolare militarmente preparati.

Con il disegno di legge si tende: 1°) a dare un migliore inquadramento al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; 2º) a stabilizzare il ruolo degli ufficiali che fino ad oggi è stato un po' fluttuante, in quanto un ufficiale poteva essere richiamato alla sua funzione civile in qualsiasi momento; 3º) a dare una sistemazione economica a detti ufficiali adeguando il loro trattamento economico e di quiescenza a quello stabilito per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali; 4º) a immettere nuove energie nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza mediante concorsi per titoli, in quanto sarà permesso a ufficiali di arma combattente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, in servizio permanente effettivo, oppure di complemento, che siano in possesso di determinate lauree, di entrare nel ruolo della pubblica sicurezza.

Grede che, salvo l'esame degli emendamenti presentati, nel suo complesso il disegno di legge possa essere approvato.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO nota che il provvedimento in esame ha determinato nel Corpo dei vigili urbani una certa perplessità. È corsa più volte la voce che i vigili urbani, come è avvenuto a Roma, Napoli e Palermo, sarebbero stati inquadrati fra gli agenti di pubblica sicurezza.

Comunque sta di fatto che i vigili di tutte le città, compresi gli ufficiali, molte volte sono adibiti dalle questure a servizi di pubblica sicurezza.

Ora, in vista di un eventuale assorbimento, sarebbe opportuno, a suo giudizio, predisporre per gli ufficiali dei vigili urbani, veramente benemeriti, un trattamento analogo, per esempio, a quello di cui godono i segretari comunali delle città capoluoghi di provincia, in modo da evitare che si trovino in avvenire in una condizione di assoluta inferiorità.

Richiama in proposito l'attenzione del Sottosegretario di Stato per l'interno.

PRESIDENTE. La proposta potrebbe esser fatta dai Podestà interessati.

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno, riconosce che esiste in qualche grande centro la preoccupazione che i vigili urbani possano essere assorbiti dal Corpo dei metropolitani, come è avvenuto per quelli di Napoli, Palermo e Roma; ma i motivi che determinarono il provvedimento per queste città non sussistono per centri come Firenze, Bologna, Genova, Milano, Torino, Venezia, nei quali i vigili assolvono molto bene il loro còmpito, e non c'è quindi ragione di assorbirli.

A Roma, a Napoli e a Palermo il corpo dei metropolitani disimpegna benissimo il proprio lavoro; ma può affermare, per propria esperienza, che i metropolitani non possono sostituire i vigili urbani in tutte le loro mansioni.

Quanto all'idea espressa dal camerata Venerosi Pesciolini crede che sia possibile attuarla nel senso di creare un ruolo nazionale degli ufficiali dei vigili dei grandi centri, per modo che possano essere anche trasferiti da città a città. I Podestà delle città più importanti potranno, in proposito, essere interpellati.

PRESIDENTE. Il camerata Venerosi Pesciolini, nella sua qualità di relatore sul Bilancio degli interni, potrebbe prospettare la soluzione del problema.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO accetta l'incarico.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli da 1 a 6).

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti dal camerata Andriani:

- « Al comma 1°, dopo la parola: « sottotenente », aggiungere: « due punti e n. 1°) », e aggiungere il seguente n. 2°):
- 2º) ai sottufficiali del Corpo che rivestano il grado di maresciallo, non abbiano oltrepassato l'età di 40 anni, abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo e siano in possesso di diploma di licenza di un istituto dell'ordine medio, quando anteriormente alla loro assunzione nel Corpo avessero conseguito la nomina ad ufficiale di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».
- « Allo stesso articolo, comma 2°, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
- « Il corso avrà la durata di un anno o di sei mesi per i sottufficiali di cui al n. 2°) del primo comma ».

Il Ministro delle finanze ha comunicato di non avere nulla in contrario all'approvazione degli emendamenti, ravvisando però opportuno, per analoghe norme vigenti per gli ufficiali dei Reali carabinieri, che sia precisato che la carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza provenienti dai marescialli, di cui agli emendamenti stessi, termina al grado di capitano.

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno, esamina la portata degli articoli 7 e 8. In base all'articolo 7 un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti è riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni, siano in possesso del diploma di licenza di un istituto dell'ordine superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo.

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di due anni, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del predetto articolo, saranno portati in aumento di quelli di cui al comma b) dell'articolo 8.

Gli altri due terzi dei posti sono conferiti, secondo l'articolo 8:

- a) per un terzo, nel grado di tenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare, previo nulla osta della rispettiva Amministrazione, i tenenti in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa Italiana;
- b) per due terzi, nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare gli ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio da ufficiale di almeno sei mesi e siano in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze sociali.

Il limite di età per partecipare a tali concorsi è di anni 28.

I vincitori di tali concorsi saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione della durata di mesi tre, al termine del quale, se riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina ad effettivo.

È del parere che soltanto i migliori tra i sottufficiali siano ammessi, con le debite garanzie, a ricoprire, in minima parte, i posti di organico degli ufficiali. Sotto questo riflesso non sembrano eccessivi i requisiti richiesti per i sottufficiali di pubblica sicurezza in base all'articolo 7, soprattutto quando si raffrontino con quelli richiesti per gli ufficiali di arma combattente.

E bene affermare, anche per sfatare leggende infondate, che il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza è composto di elementi scelti sotto tutti i punti di vista.

Ora il camerata Andriani vorrebbe ammettere anche i marescialli di età non superiore ai 40 anni e muniti di un modesto titolo di studio.

Non crede di accogliere la proposta, anche perchè a 48 anni dovrebbero essere collocati a riposo, senza aver raggiunto nemmeno il grado di capitano.

ANDRIANI osserva che la sua proposta è siata ispirata dalle disposizioni che regolano l'Arma dei carabinieri Reali alle quali quelle che regolano il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza fanno riferimento.

Oltre a ciò pensa che la proposta sia giusta anche dal punto di vista morale, perchè

si tratta di ex ufficiali, che hanno rinunciato al grado per intraprendere la carriera nella pubblica sicurezza. Si tratta, quindi, di ripristinarli in una posizione morale che già ebbero.

D'altra parte, che si voglia mantenere analogia di trattamento con l'arma dei carabinieri Reali risulta anche dall'articolo 3 che dice:

« Ai predetti ufficiali spetta il trattamento economico continuativo ed eventuale assegnato ai corrispondenti gradi dell'arma dei carabinieri Reali. Sono del pari ad essi applicabili le disposizioni riguardanti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali ».

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, non crede di dover entrare nel merito del disegno di legge, di esclusiva competenza del Ministero dell'interno. Si limita ad osservare che, ove venissero accolti gli emendamenti proposti, occorrerebbe precisare che la carriera degli ufficiali provenienti dai marescialli debba rimanere limitata al grado di capitano. E ciò in armonia alle norme vigenti per l'arma dei Reali carabinieri essendo chiara l'analogia di trattamento fra gli ufficiali dei carabinieri Reali e quelli di pubblica sicurezza, analogia che, in fondo, costituisce il presupposto dello stesso disegno in esame. Nè siffatta restrizione di carriera potrebbe ritenersi ingiustificata, poichè gli ufficiali provenienti dai marescialli, di cui agli emendamenti proposti, si trovano in condizioni di evidente inferiorità di fronte ai colleghi provenienti dai brigadieri di cui all'articolo 7 del disegno di legge. Infatti mentre per gli uni il limite di età richiesto è di anni 40, il titolo di studio è quello medio, e la durata del corso è limitata a sei mesi, per gli altri invece il limite di età è ridotto a 35 anni, il titolo di studio è quello superiore e la durata del corso è portata ad un anno. Tutto ciò, ripeto, legittima la diversità di trattamento fra gli ufficiali provenienti dalle due diverse fonti di reclutamento. Ad ogni modo il Ministero delle finanze si disinteressa dell'accettazione o meno dei suesposti emendamenti, lasciando libero il Ministero dell'interno di adottare la risoluzione che riterrà più conveniente, e soltanto insiste perchè nel caso in cui gli emendamenti venissero accettati sia stabilita la restrizione di carriera sopra specificata per gli ufficiali provenienti dai marescialli di cui agli emendamenti in esame.

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno, nota che i marescialli di pubblica sicurezza possono diventare ufficiali, secondo l'articolo 7, purchè non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni e siano in possesso del diploma di licenza di un istituto dell'ordine superiore.

Non crede, peraltro, che in questa materia si debba osservare un'assoluta parità di trattamento con l'arma dei carabinieri Reali.

Anzitutto le funzioni sono nettamente distinte; in secondo luogo il maresciallo dei carabinieri Reali ha una personalità a sè stante, che si distingue da quella degli altri sottufficiali, mentre nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza le condizioni sono diverse.

Si comprende pertanto come nell'Arma dei carabinieri Reali si senta la necessità di assorbire un maggior numero di marescialli tra gli ufficiali.

FIORETTI ARNALDO concorda con i rilievi del Sottosegretario di Stato per l'interno. Il maresciallo dei Reali carabinieri è un comandante effettivo di stazione, cioè di un posto autonomo; è quindi un capo ufficio con funzioni ben determinate.

Se si vuole migliorare il personale della pubblica sicurezza occorre, a suo avviso, dare la preminenza al titolo di studio: in questo senso il disegno di legge è innovatore.

Pensa che non vi sia ragione di stabilire un parallelismo assoluto tra l'Arma dei carabinieri Reali e il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Le funzioni che esplicano sono diverse. Gli ufficiali di pubblica sicurezza devono avere più complete nozioni giuridiche.

D'altronde gli emendamenti del camerata Andriani riguardano pochi casi, per cui non crede sia opportuno scardinare il concetto informatore del provvedimento.

NICOLATO è convinto che l'ufficiale, a qualunque arma o corpo appartenga, deve, per l'autorità che gli deriva dalla funzione di comando, avere cultura ed educazione, che lo mettano al di sopra di qualunque critica.

È quindi perfettamente d'accordo con la necessità esposta dal Sottosegretario di Stato per l'interno che si selezioni, il più che sia possibile, il reclutamento degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiedendo titoli di studio superiori, e prescindendo da situazioni contingenti che possono essere risolte con provvedimenti di altra natura.

I sottufficiali, sia pure ottimi, rimangano tali, e non si corra il rischio di farne cattivi ufficiali.

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno, aggiunge che si tratta di creare, col provvedimento in esame, un nuovo Corpo, per cui i criteri di selezione dovranno

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

essere più rigidi di quelli che regolano l'Arma dei carabinieri Reali, che ha ormai una tradizione antica.

La richiesta del titolo di studio di un istituto dell'ordine superiore è pertanto imprescindibile e prega il camerata Andriani, al quale dà atto delle buone intenzioni che lo hanno indotto a presentare gli emendamenti, di ritirarli. ANDRIANI pur facendo presente che la questione è meritevole di attenzione, ritira gli emendamenti.

(Si approvano gli articoli da 7 a 22).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Estensione alle Amministrazioni pubbliche non statali delle norme del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture. (1544)

ART. 1.

Le disposizioni contenute nel Regio decretolegge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, convertito nella legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1676, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture stipulati dalle Amministrazioni dello Stato, sono estese ai contratti stipulati dagli altri Enti pubblici.

Il ricorso contro la deliberazione dell'Amministrazione, di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, è proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa al Ministero dell'Interno se riguarda gli Enti ausiliari dello Stato, od al Ministero competente se riguarda gli altri Enti, e notificato al Capo dell'Amministrazione interessata.

Nei trenta giorni dalla avvenuta notificazione del ricorso, questo, corredato degli atti contabili e delle eventuali deduzioni e controdeduzioni dell'Amministrazione interessata e. per gli Enti ausiliari dello Stato, anche del Prefetto, è trasmesso al Ministero per l'interno, per questi ultimi Enti, ed a quello competente per gli altri.

Della Commissione prevista dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, fanno parte anche un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e uno del Ministero dell'interno, quando la Commissione stessa debba pronunciarsi su di un ricorso prodotto contro la deliberazione dell'Amministrazione di un Ente ausiliario dello Stato.

ART. 2.

All'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, la disposizione contenuta alla lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) da un rappresentante dell'Associazione sindacale nella quale il ricorrente è inquadrato e da un rappresentante della corrispondente Associazione sindacale dei lavoratori.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Nomina di un Alto Commissario per la esecuzione degli Accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige. (1736)

ART. 1.

Per l'esecuzione degli Accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. un Alto Commissario alle dirette dipendenze del Ministro stesso; egli esercita, nei territori degli accordi, tutte le funzioni occorrenti all'espletamento del suo mandato ed assicura, a questo fine, la necessaria unità d'indirizzo.

ART. 2.

L'Alto Commissario attua le direttive del Ministro dell'interno, al quale sottopone le proposte relative ai problemi concernenti l'emigrazione degli allogeni tedeschi.

Авт. 3.

Gli Uffici, Enti ed Istituti costituiti e agenti con la finalità di provvedere alle operazioni di trasferimento degli allogeni e di

ripopolamento dei territori degli Accordi sono posti alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario.

ART. 4.

L'Alto Commissario ha il suo ufficio in Bolzano; l'Ufficio è costituito con personale comandato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite con Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

ART. 5.

All'Alto Commissario è assegnata, sul bilancio del Ministero dell'interno, una indennità di rappresentanza, che sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa col Ministro delle finanze.

ART. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Norme integrative del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per l'estensione, alle dipendenti delle Amministrazioni degli enti ausiliari, del trattamento spettante alle dipendenti statali durante la gravidanza e il puerperio. (1737)

ARTICOLO UNICO.

Al Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è aggiunto il seguente capo:

- « Capo IV-bis. Norme per la tutela del personale femminile dipendente dalle Amministrazioni degli enti ausiliari durante lo stato di gravidanza e di puerperio ».
- « Art. 44-bis. Per causa di gravidanza e puerperio il personale femminile dipendente dalle amministrazioni comunali, provinciali, consorziali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ha diritto ad ottenere, in aggiunta al congedo ordinario previsto dai rispettivi regolamenti organici, un ulteriore periodo di congedo per la durata di un mese e mezzo, e conserva, anche durante tale periodo, il supplemento di servizio attivo.

- « Al personale femminile non di ruolo dipendente dagli enti di cui al precedente comma sono estese le disposizioni di cui all'articolo 29.
- « A tutto il personale femminile in servizio presso le amministrazioni di cui al primo comma sono estese le disposizioni dell'articolo 44 ».

Modificazione degli articoli 166 e 184 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773. (1738)

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 166 e 184 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, sono modificati come segue:

« Articolo 166: L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del Prefetto, del Segretario federale, del Procuratore del Re Imperatore, del Questore, del Comandante l'Arma dei carabinieri Reali nella provincia e di un ufficiale superiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, designato dal Comando di Zona competente.

La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto e, in sua assenza od impedimento, dal Viceprefetto. Essa delibera a maggioranza di voti: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente».

« Articolo 184: Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di Appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva.

La Commissione di Appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno, che la convoca e la presiede, del Capo della polizia, che assume la presidenza in caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, dell'Avvocato generale presse la Corte d'Appello di Roma, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali e di un ufficiale generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, designati dai rispettivi Comandi generali.

Essa delibera a maggioranza di voti: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le decisioni della Commissione di Appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione ».

Istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nuova tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza. (1739)

ART. 1.

Per provvedere all'inquadramento, alla istruzione ed alla disciplina degli agenti di pubblica sicurezza è istituito, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, il ruolo degli ufficiali. (Gruppo A).

Tale ruolo è costituito come appresso:

Grado	V	Maggiore generale ispet-		
		tore	1	
))	VI	Colonnello	4	
>>	VII	Tenente colonnello	16	
))	VIII	Maggiore	24	
))	IX	Capitano	90	
>>	$X \in XI$	Tenente e sottotenente	170	
		Totale	305	
))	X e XI	Maestro direttore della		
		Banda	1	

ART. 2.

Gli ufficiali indicati nell'articolo precedente sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dai prefetti e dai questori.

Gli ufficiali stessi sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.

Авт. 3.

Ai predetti ufficiali spetta il trattamento economico continuativo ed eventuale assegnato ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri Reali. Sono del pari ad essi applicabili le disposizioni riguardanti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

ART. 4.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo, su domanda, quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo ed abbiano raggiunto rispettivamente i seguenti limiti di età:

Maggiore generale ispettore an	ni 58
Colonnello »	55
m ()))	52
Maggiore	50
~	48

Cessano dal servizio di autorità quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di età:

Maggiore generale ispettore.		anni 62
Colonnello		» 60
Tenente colonnello		» 58
Maggiore		. » 56
Capitano		
Tenente e sottotenente		

ART. 5.

La promozione al grado di maggiore generale ispettore viene conferita a scelta tra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento che sarà nominata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, e composta dal Capo della polizia, dal Prefetto in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza dal Direttore generale degli affari generali e del personale, dal Direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal questore di Roma e dal Direttore capo della divisione Forze armate di polizia.

ART. 6.

Le promozioni al grado di colonnello e tenente colonnello vengono conferite a scelta agli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta dal capo della polizia, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal generale ispettore del Corpo, dal questore di Roma e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite in seguito ad esame di idoneità da effettuarsi in base al programma e con le modalità che verranno stabilite col Regio decreto di cui al successivo articolo 21. A tale esame potranno partecipare i capitani che abbiano compiuto almeno cinque anni di permanenza nel grado e conseguito nell'ultimo biennio classifiche non inferiori a quella di buono con tre o distinto e siano, dalla commissione di avanzamento di cui al presente articolo, ritenuti meritevoli di parteciparvi.

Le promozioni a capitano e tenente vengono conferite per anzianità e merito, su conforme parere della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, agli ufficiali del grado inferiore che abbiano compiuto rispettivamente cinque anni e due anni nei gradi di tenente e sottotenente.

Le funzioni di segretario della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, e di quella di cui all'articolo 5, sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno o da un ufficiale del Corpo, di grado non superiore all'VIII, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

ART. 7.

Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti è riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni, siano in possesso del diploma di licenza di un istituto dell'ordine superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo.

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di due anni al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo, saranno portati in aumento di quelli di cui al comma b) dell'articolo seguente.

ART. 8.

I rimanenti posti di cui al 1º comma dell'articolo 7 verranno conferiti:

a) per un terzo, nel grado di tenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare, previo nulla osta della rispettiva Amministrazione, i tenenti in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa italiana:

b) per due terzi, nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per titoli
al quale potranno partecipare gli ufficiali di
complemento di arma combattente del Regio
esercito, della Regia marina e della Regia
aeronautica che abbiano compiuto un periodo
minimo di servizio da ufficiale di almeno sei
mesi e siano in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze sociali.

Il limite di età per partecipare a tali concorsi è di anni 28.

I vincitori di tali concorsi saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione della durata di mesi tre, al termine del quale, se riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina ad effettivo.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del comma a) saranno portati in aumento di quelli di cui al comma b) del presente articolo.

ART. 9.

Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza vengono effettuate con decreto Reale.

ART. 10.

Al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza stabilito con Regio decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1639, e con legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 61, è sostituito il seguente:

Grado	V	Questori di 1ª classe . N.	60
»	VI	Questori di 2ª classe . »	80
))	VII	Vice Questori »	97
))	VII	Commissari Capi di	•
		pubblica sicurezza . »	243
))	VIII	Commissari di pubblica	
		sicurezza »	400
))	ÍΧ	Commissari aggiunti di	
		pubblica sicurezza . »	490
))	X	Vice Commissari di	
		pubblica sicurezza .	
))	XI	Vice Commissari ag- >>	508
		giunti di pubblica si- 🕻	
		curezza)	

Totale . . . N. 1878

ART. 11.

Il maestro direttore della banda consegue l'avanzamento al grado di tenente al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso.

Il maestro direttore della banda nel grado di tenente continuerà a percepire gli assegni ed indennità che avrebbe percepito nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

Il limite di età per il collocamento a riposo del maestro direttore della banda è stabilito in anni 60, con facoltà dell'Amministrazione di trattenere ulteriormente in servizio l'ufficiale stesso fino al 65° anno di età con provvedimento da rinnovarsi di anno in anno, semprechè risulti accertata la sua piena idoneità fisica e professionale.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Акт. 12.

Nella prima attuazione della presente legge potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, mediante concorso interno per titoli e giusta graduatoria di merito da compilarsi da apposita Commissione, i funzionari di pubblica sicurezza del grado corrispondente che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, siano incaricati delle funzioni di ufficiale o che abbiano esercitate tali funzioni per almeno un biennio.

Per partecipare a tale concorso essi dovranno inoltrare entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Ministero dell'interno.

ART. 13.

I posti che risulteranno vacanti dopo effettuate le nomine di cui all'articolo 12, escluso quello di Maggior Generale Ispettore, potranno essere conferiti mediante pubblici concorsi per titoli, da bandire entro il limite di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed ai quali potranno partecipare:

- a) i funzionari di pubblica sicurezza del grado corrispondente che siano ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
- b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio eser-

cito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio corpo di polizia dell'Africa italiana che rivestano grado corrispondente a quello cui concorrono.

Potranno partecipare ai predetti concorsi anche gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva, purchè abbiano rivestito detto grado nel servizio permanente effettivo.

Gli aspiranti di cui alla lettera b) del presente articolo dovranno dimostrare di aver conseguito nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a quella di buono con tre o di distinto e dovranno ottenere per essere ammessi al concorso il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

ART. 14.

Tanto i funzionari di cui all'articolo 12, quanto i funzionari e gli ufficiali di cui all'articolo 13 potranno concorrere per il conferimento del grado immediatamente superiore, escluso quello di Maggior Generale Ispettore, qualora abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nel grado rivestito. Detto termine va riferito:

- a) per gli aspiranti di cui all'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) per gli aspiranti di cui all'articolo 13, alla data del bando di concorso.

Per gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva il triennio di anzianità va riferito al grado rivestito in servizio permanente effettivo.

Авт. 15.

La Commissione giudicatrice del concorse interno di cui all'articolo 12 e dei concorsi pubblici di cui all'articolo 13 sarà presieduta dal Capo della Polizia e composta da un Prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal Direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza e dal Direttore capo delle Divisione Forze armate di polizia.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice di cui al presente articolo sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno di grado non superiore all'VIII, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

ART. 16.

Il Maggior Generale Ispettore sarà nominato a scelta tra coloro che abbiano conseguito, a norma dei precedenti articoli 12, 13

e 14, la nomina a colonnello del Corpo e che abbiano almeno tre anni di anzianità di grado complessivamente nel Corpo stesso e in quelli di provenienza, ovvero almeno dieci anni di servizio ininterrotto con funzioni di ufficiale nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Il giudizio sulla nomina del Maggior Generale Ispettore è deferito alla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 5.

ART. 17.

Tanto gli ufficiali nominati in applicazione delle norme di cui all'articolo 12, quanto quelli nominati in applicazione delle norme di cui agli articoli 13 e 14, saranno collocati nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza secondo le risultanze di un'unica graduatoria di merito da compilarsi in base alla votazione conseguita nei singoli concorsi da ciascuno di essi.

A parità di merito, precederanno quelli che siano già in servizio nel Corpo con le funzioni di ufficiale.

ART. 18.

I funzionari di pubblica sicurezza attualmente investiti delle funzioni di ufficiale del Corpo che non effettueranno a norma dei precedenti articoli il passaggio nel nuovo ruolo degli ufficiali, potranno essere comandati a continuare, in via provvisoria, a prestar servizio nel Corpo con dette funzioni fino a quando non saranno coperti i posti di organico.

ART. 19.

Fino a tutto il secondo anno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza di cui al precedente articolo 10 è da considerarsi aumentato di 6 posti nel grado di Questore di 1ª classe e di 20 posti nel grado di Commissario capo.

I suindicati posti saranno soppressi gradualmente, in ragione di un posto per ogni due vacanze che si verificheranno in ciascuno degli anzidetti gradi, successivamente allo scadere del suddetto termine.

ART. 20.

Il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi.

ART. 21.

Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro dell'interno, di intesa con i Ministri delle finanze e della guerra, verranno stabilite le norme per disciplinare le varie forme di cessazione dal servizio oltre quelle previste dal precedente articolo 4, nonchè le norme per l'effettuazione dei concorsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, per lo svolgimento dei corsi di istruzione, per l'avanzamento, per la disciplina, per l'impiego in servizio degli ufficiali, per uso della uniforme; e saranno adottate tutte le altre disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

ART. 22.

Tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge sono abrogate.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI